



AZIENDA SPECIALE
VILLA MANIN

deliberazione consiliare n.06/2016

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

AAAAAAAAAAAA

OGGETTO: procedura di selezione per conferimento incarico di Direttore dell'Azienda speciale Villa Manin indetta con deliberazione consiliare 14.12.20915, nr.17 – Sospensione procedimento amministrativo sino al 31 marzo 2016”.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **28** del mese di **gennaio**, alle ore **17.00**, presso la sede dell'Azienda speciale Villa Manin, in Piazza Manin, 10, in Passariano di Codroipo, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con la presenza dei signori:


Nome e Cognome	Carica	Presenti	Assenti
Patrizia MOROSO	componente	X	
Sergio PRATALI MAFFEI	componente	X	
Marialisa VALOPPI	componente	X	

E' presente, inoltre, l'Assessore Regionale alla Cultura, Sport e Solidarietà, dott. Gianni TORRENTI

E' presente, altresì, il Revisore Legale dell'Azienda dott. Roberto MINARDI.

Espleta le funzioni di Segretario il funzionario dell'Azienda, signor Giorgio Pulvirenti, all'uopo incaricato.

Constatato il numero legale degli intervenuti, si procede all'adozione della seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2002, nr.32 "Istituzione dell'Azienda Speciale Villa Manin" s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 6 febbraio 2015 nr.27/Pres. con il quale - su conforme deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2015, nr.159 - è stato costituito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Villa Manin;

VISTA la deliberazione nr.17 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre scorso con la quale è stato disposto di:

1) indire la procedura di evidenza pubblica selettiva per curriculum e per colloquio ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Villa Manin di durata triennale e disciplinato con contratto di lavoro subordinato di diritto privato sulla base degli elementi negoziali economici e giuridici contemplati nello schema contrattuale di cui all'allegato C del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27.8.2004 nr.0277/Pres. applicato ai direttori di servizio della regione Friuli Venezia Giulia;


2) approvare l'avviso pubblico di selezione corredato dal relativo modello di domanda di partecipazione - così come ivi allegato - costituente a tutti gli effetti la "lex specialis" della procedura selettiva di cui al disposto che precede in cui sono contemplati i requisiti di ammissibilità "generalisti" e "professionali soggettivi" dei partecipanti all'avviata procedura selettiva ed i correlati criteri di valutazione, le modalità di svolgimento oltrechè ogni altra ulteriore disposizione regolante la procedura di che trattasi;

3) pubblicare, ai fini di una adeguata informazione ai candidati, l'approvato avviso pubblico sia sul sito istituzionale dell'Azienda quale amministrazione procedente (www.villamanin.it), sia sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it);

4) conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché proceda all'individuazione ed alla successiva designazione mediante proprio atto formale del soggetto cui attribuire la funzione prevista "ex lege" di responsabile unico del procedimento in parola nonché alla conseguente contestuale fissazione delle date sia di pubblicazione dell'avviso in parola, sia di ricezione delle domande di partecipazione alla selezione "de qua";

5) conferire, altresì, mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché proceda, sempre mediante proprio atto formale, anche alla nomina della prevista commissione di valutazione dei candidati alla procedura selettiva pubblica in parola da costituirsi una volta spirato il termine temporale che verrà fissato per la presentazione delle relative domande di partecipazione;

VISTO il conseguenziale decreto presidenziale 30 dicembre 2015, nr.7 - ratificato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna con distinta precedente deliberazione - con il quale è stato disposto di:



1) nominare il dott. Michele Bregant – quale Direttore Amministrativo dell'ente funzionale regionale Turismo Friuli Venezia Giulia / Agenzia per lo sviluppo del turismo – a ricoprire l'incarico di RUP per tutte le fasi inerenti la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Villa Manin indetta con deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17, così come da formale autorizzazione dell'Agenzia medesima di cui alla nota 30.12.2015, protgen./2015/0008015;

2) dare atto che, in conformità alle determinazioni contenute nella nota autorizzativa richiamata nel precedente disposto, la durata del rapporto collaborativo con il dott. Michele Bregant decorrerà dal 4 gennaio 2016 e sino all'avvenuto esperimento della procedura "de qua" e, comunque, non oltre il 30 aprile 2016 e che il "quantum" economico da corrispondere al predetto riguarderà unicamente il rimborso delle spese da sostenersi per il raggiungimento di Villa Manin il cui relativo addebito all'Azienda avverrà sulla base delle procedure di riconoscimento dei costi di missione in vigore per i dipendenti dell'Agenzia TurismoFVG;


3) rinviare all'adozione di un successivo atto amministrativo l'assunzione del derivante impegno di spesa da imputarsi sull'apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio previsionale 2016 di prossima approvazione oltrechè la contestuale liquidazione, a fronte di giustificata formale richiesta, della somma dovuta a titolo di rimborso spese;

4) pubblicare a far tempo dal 4 gennaio 2016 l'avviso pubblico riguardante la procedura selettiva di che trattasi sia sul sito istituzionale dell'Azienda quale amministrazione procedente (www.villamanin.it), sia sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), fissando nella data del 20 gennaio 2016 il termine temporale entro il quale far pervenire le relative istanze di partecipazione da indicarsi espressamente nell'avviso stesso;

PRESO ATTO che, a fronte dell'emanazione che è stata data di detto avviso pubblico di selezione mediante le individuate richiamate predeterminate modalità di pubblicizzazione, entro le ore 12.00 del fissato termine temporale del 20 gennaio 2016 sono pervenute in ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell'Azienda nr.35 domande di partecipazione al procedimento di che trattasi le quali, sempre in tale data, da parte del responsabile dell'istruttoria ed in presenza di testimoni sono state raccolte e riposte all'interno di plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e, quest'ultimo, successivamente chiuso nella cassaforte ubicata al 2° piano del corpo gentilizio di Villa Manin (Torre di Ponente) della sede aziendale, così come attestato da specifico redatto verbale in atti;

DATOSI ATTO, altresì, che allo stato non si è ancora proceduto alla formale costituzione della prevista commissione di valutazione dei candidati alla procedura selettiva pubblica "de qua" mediante adozione dell'apposito atto di natura endoprocedimentale nei termini di cui al disposto 5) della richiamata deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17;

PRESO ATTO, inoltre, che in data 22 gennaio scorso la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge regionale finalizzato - nell'ambito del riordino del complesso del patrimonio culturale regionale in un'ottica di valorizzazione, conservazione e promozione unitaria dello stesso con l'introduzione di un nuovo modello di governance ed organizzativo della gestione dei beni culturali della Regione - all'istituzione dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, contemplando - tra l'altro - la contestuale soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin con decorrenza 1° giugno prossimo;



ATTESA, al riguardo, l'ampia ed esaustiva relazione svolta nel corso dell'odierna seduta dall'Assessore Regionale alla Cultura, Sport e Solidarietà, dott. Gianni Torrenti, in ordine al contesto motivazionale sulla base del quale la proponente Amministrazione regionale ha licenziato il menzionato articolato di legge di cui, per opportuna contezza informativa, ne è stata consegnata copia ai consiglieri ed al revisore legale presenti;

PRESO ATTO che il predetto Assessore Torrenti, in occasione del suo intervento, ha anche preannunciato che, nei propri intendimenti, i tempi del percorso legislativo riguardante detto disegno di legge saranno da considerarsi quanto più possibile rapidi, essendo stata prevista - una volta ultimato l'esame da parte della competente assegnataria Commissione Consiliare - l'iscrizione del medesimo all'ordine del giorno del Consiglio Regionale per la data del 22 febbraio prossimo;

RICHIAMATO il dettato di cui al punto 9) dell'avviso pubblico dell'indetta selezione in parola - quale "lex specialis" - laddove è stato, tra l'altro, espressamente esplicitato che " ... L'Azienda speciale Villa Manin si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito all'assunzione del "Direttore" a seguito dell'espletamento del procedimento di cui al presente avviso o di interrompere il procedimento temporaneamente o di terminarlo definitivamente, senza dare seguito a quanto qui previsto, ... o per motivi legati al rispetto di norme regionali e nazionali esistenti o sopravvenienti. ...";

ATTESO che l'evoluzione normativa di che trattasi caratterizzata dalle sostanziali modificazioni a medio termine da introdursi oltrechè la correlata prospettazione procedurale delineata dall'Assessore Torrenti integrano il verificarsi del cosiddetto "factum principis", trattandosi il caso in specie di circostanza sopravvenuta, oggettiva, non nota né conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte dell'Azienda tale da mutare i presupposti di fatto e di diritto che inizialmente erano stati posti a fondamento della più sopra menzionata deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17 di indizione della procedura di evidenza pubblica selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Villa Manin e, più in particolare, tale da determinare il ripensamento dei motivi di interesse pubblico generale originario allo scopo sotteso;

CONSIDERATO, oltretutto, che ad oggi l'avviata procedura selettiva è alla mera fase di acquisizione delle domande di partecipazione e che, pertanto, non sussistono consolidate posizioni soggettive giuridiche qualificate suscettibili di produrre conseguenze pregiudizievoli di sorta, tenuto conto che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex articolo 1337 c.c. non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente e ciò in considerazione del fatto che gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti ma soltanto quella di partecipanti potenziali alla selezione "de qua", potendo in tal caso vantare esclusivamente una posizione di legittimo interesse al corretto esercizio dei poteri da parte dell'ente pubblico procedente (cfr. TAR Sicilia, Sezione I di Palermo – Sentenza 04/02/2011 nr.210);

VALUTATA la prevalenza dell'interesse pubblico in ossequio al generale principio di rilevanza costituzionale (articolo 97 Cost.) della "buona amministrazione" nonché dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità del procedimento amministrativo, così come riconsiderato alla luce della novità normativa regionale sopravveniente di riforma organica complessiva del settore del patrimonio culturale regionale e di cui al disegno di legge più sopra citato;



ATTESO che, in ragione dell'idoneità dell'evidenziata causa giustificativa quale deve considerarsi l'intervenuto "factum principis" e della correlata situazione di fatto rappresentata circa i diversificati interessi contrapposti rilevanti nel caso in specie, ricorrono elementi concreti ed obiettivi in base ai quali - in via di autotutela cautelare - si ritiene inopportuno dare corso all'adozione dell'atto endoprocedimentale costitutivo della già menzionata commissione di valutazione dei candidati con conseguente sospensione della procedura di selezione in parola;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale, in modo uniforme e pacifico, considera l'autotutela espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione da esercitarsi, previa comparazione e ponderazione, tra l'interesse pubblico e privato, avuto riguardo in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione procedente (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 8.2.2010 nr.592; Sez. V, sentenza 12.2.2010 nr.743 e Sez. IV, sentenza 28.1.2010 nr.363);

RIBADITO, quindi, che il ricorso all'autotutela in ordine alla sospensione dell'efficacia del proprio precedente pronunciamento deliberativo non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo rispetto al preminente e rivalutato interesse pubblico secondo la motivazione più sopra evidenziata;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 21 quater, comma 2, della Legge nr.241/1990 s.m.i. secondo il quale " .. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze...";


RITENUTO, pertanto, in ottemperanza alla suddetta norma, di fissare alla data del 31 marzo prossimo il termine temporale entro il quale la disposta sospensione esaurirà i propri effetti rispetto alle determinazioni contenute nella deliberazione consiliare 14.12.2015 nr.17 richiamata in esordio;

SENTITO, al riguardo, il parere favorevole del Revisore Legale in ordine alla dianzi evidenziata impostazione procedurale;

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

delibera

- 1)** di dare atto che l'ampia ed articolata prospettazione motivazionale delineata in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto il quale ha efficacia "ex nunc";
- 2)** di non dare corso all'adozione dell'atto endoprocedimentale costitutivo della commissione di valutazione dei candidati alla procedura di evidenza pubblica selettiva per curriculum e per colloquio ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Villa Manin di cui alla deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17, con conseguente sospensione della procedura di selezione in parola;



3) di fissare alla data del 31 marzo prossimo il termine temporale entro il quale la disposta sospensione esaurirà i propri effetti rispetto alle determinazioni contenute nella deliberazione consiliare 14.12.2015 nr.17 di cui al disposto che precede.

4) di dare comunicazione dell'assunta determinazione di cui ai disposti che precedono al nominato RUP della procedura selettiva "de qua", nella persona del dott. Michele Bregant, ai fini dell'eventuale compimento di ogni atto inerente e conseguente.

IL PRESIDENTE
f.to **Patrizia Moroso**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to **Giorgio Pulvirenti**

